



REGOLAMENTO PER LA VIDEO SORVEGLIANZA ED IL TELECONTROLLO DEL TERRITORIO

Approvato con D.C. n. 2 del 23.01.2018 - Entrata in vigore: 26.02.2018

Sommario

1.	Finalità	3
2.	Principi generali	3
3.	Ambito di applicazione	3
4.	Informativa	4
5.	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo	4
6.	Notificazione preventiva al garante	4
7.	Titolare e Responsabile	4
8.	Trattamento e conservazione dei dati	5
9.	Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia	6
10.	Modalità di raccolta dei dati	6
11.	Obblighi degli operatori	6
12.	Manutenzione e assistenza	6
13.	Diritti dell'interessato	6
14.	Sicurezza dei dati	7
15.	Provvedimenti attuativi	7
16.	Norma di rinvio	8
17.	Entrata in vigore	8
18.	ALLEGATO — Modello semplificato di informativa minima	8

1. – Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati nel territorio dell'Unione Montana Valle Maira su delega espressa dai singoli Comuni territorialmente competenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Provvedimento del garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (d'ora in poi Codice).
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per limitare l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi al minimo indispensabile, in modo da escluderne il trattamento quando non strettamente necessario; in particolare quando le finalità possono essere perseguite mediante dati anonimi limitando l'identificazione dei soggetti ai soli casi di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale azione in sede giudiziale per la tutela dei diritti del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

3. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dall'Unione Montana Valle Maira sul proprio territorio su delega espressa dai Comuni territorialmente competenti.

4. Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificativo di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.
2. Il supporto con l'informativa:
 - a) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
 - c) può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
3. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

5. Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.

1. Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, ha lo scopo di:
 - assicurare la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento alla repressione dei reati, alla razionalizzazione ed al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - proteggere le proprietà pubbliche, in specie quelle comunali;
 - acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.
2. Nondimeno i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio si propongono anche il fine di:
 - sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
 - consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché il corretto mantenimento del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc..).

6. Notificazione preventiva al garante

1. Per le peculiarità dell'impianto di cui trattasi e delle finalità perseguite, la normativa non prevede la valutazione preventiva, così come prevede che non vengano notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

7. Titolare e Responsabile.

1. L'Unione Montana Valle Maira, nella persona del Presidente pro tempore, è titolare del trattamento dati raccolti e conservati secondo le modalità e le finalità previste dal presente regolamento.

2. Un dipendente dell'Unione montana è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Presidente, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Presidente.
3. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Responsabile ovvero dal Titolare stesso nell'esercizio dei poteri sostitutivi, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.
5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato previsto e nominato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
6. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
7. La postazione di gestione e visualizzazione delle immagini costituita da PC Multimediale con monitor ad alta risoluzione, dotato di apposito software, è installata negli spazi appositamente individuati all'interno della sede dell'Unione. L'accesso alla postazione è soggetta ad Autorizzazione del Responsabile Trattamento Dati. Qualora il server di registrazione, i dischi di backup e gli impianti di ricezione delle immagini fossero installati in luogo diverso dalla centrale di visualizzazione, il Responsabile Trattamento dati ne custodisce le chiavi per l'accesso. Il Responsabile custodisce idoneamente anche le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi assegnate a tutti gli addetti.

8. Trattamento e conservazione dei dati

1. La raccolta e la registrazione dei dati oggetto della videosorveglianza devono avvenire per le finalità di cui al precedente art. 5 e debbono essere rese utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.
2. Le immagini videoregistrate sono conservate presso le apparecchiature di registrazione dell'impianto per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
3. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di *expiring* dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.
4. Nel caso in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, si dovrà richiedere espressa autorizzazione al Garante; tale allungamento dei termini dovrà essere ipotizzato dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

9. Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 8, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. L'accesso ai dati è consentito, oltre che ai soggetti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, esclusivamente all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di polizia giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia o di Polizia Locale.

10.Modalità di raccolta dei dati

1. La raccolta dei dati (immagini) avviene mediante i dispositivi installati in conformità alle linee guida del Garante della privacy.
2. Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna.
3. L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

11.Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

12.Manutenzione e assistenza

1. L'incaricato per la gestione della video sorveglianza avrà l'onere di controllare settimanalmente (controllo visivo) la funzionalità dell'impianto e, in caso di anomalie, contatterà l'assistenza tecnica che interverrà con gli "sla" previsti dal contratto di manutenzione/assistenza.

13.Diritti dell'interessato

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

14.Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
3. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
4. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
5. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

15.Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta dell'Unione Montana l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

16. Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali 18 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

17. Entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto dell'Ente e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso e successiva ripubblicazione per 15 giorni.

18. ALLEGATO — Modello semplificato di informativa minima

Qui di seguito è riprodotto il modello semplificato di informativa secondo le indicazioni dell'Autorità garante. E' comunque opportuno personalizzare il modello con il logo comunale, oltre ad indicare le modalità per l'accesso al regolamento completo (di solito sito web ufficiale dell'ente in cui viene pubblicato il regolamento)

